

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

VERBALE N. 41 DEL 16/07/2018

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio con preghiera di lettura ai Consiglieri e a tutti gli organi competenti come previsto dall'art. 239 lett E del TUEL

Al Segretario Comunale

All'Assessore al Bilancio

Al Responsabile del Servizio Finanziario

Oggetto: Parere sulla Proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 10-07-2018
Assestamento Generale al Bilancio di Previsione 2018-2020.

PREMESSA

In data 28/12/2017 il Consiglio Comunale, con deliberazione di C.C. n. 95, ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020 sul quale il revisore ha espresso parere con il verbale n.30 del 11/12/2017.

In data 10/07/2018 il Consiglio Comunale ha presentato la Proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 10/07/2018 inerente alla verifica della Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio con la quale si è attestato che permangono gli equilibri di bilancio al 05/07/2018. Su tale proposta è stato richiesto il parere del revisore espresso con il verbale n. 40 del 16/07/2018.

In data 11/07/2018 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 10/07/2018 e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art.194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo **191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267** s.m.i. dispone che : "1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.[...]"

L'articolo **194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267** s.m.i. che dispone: "1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo **193, comma 3**, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse."

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di delibera è allegata la seguente documentazione:

- Allegato 1 - Prospetto sintetico della variazione di assestamento per il Consiglio;
- Allegato 2 - Prospetto analitico della variazione di assestamento per la Giunta;
- Allegato 3 - Prospetto della variazione di assestamento per il Tesoriere;
- Allegato 4 - Assestamento Equilibri di Bilancio;
- Allegato 5 - Assestamento FCDE.

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g)

Ritenuto

- di dover procedere, in forza del Principio Generale della Veridicità, Attendibilità, Correttezza e Comprensibilità del Bilancio, a variare le previsioni di entrata e quelle di spesa che non risultano in linea rispetto agli stanziamenti di bilancio.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso il Revisore Unico

visto

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126;
- il parere "favorevole" del Responsabile Finanziario dott.ssa Anna Maria Vinciguerra sulla regolarità tecnica e contabile rilasciato ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 ;

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art.193 del D.Lgs n.267/2000, sia di parte corrente sia di parte capitale, come dettagliatamente illustrato nell'allegato 4;
- l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di una quota del Risultato di Amministrazione tale da fronteggiare eventuali squilibri riguardanti la gestione dei residui.

esprime parere favorevole

sulla Proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 10-07-2018 Assestamento Generale al Bilancio di Previsione 2018-2020.

Letto, confermato, sottoscritto.

San Vito Chietino, li 16/07/2018

Il Revisore Unico

Dott.ssa Simona Bianchi

